



Tribunale Ordinario di Pescara

Verbale di udienza

All'udienza del 28/05/2025

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursileo è stata chiamata la causa iscritta al **N.r.g.a.c. 2654/2024**

Per A. D. S.p.A., in sostituzione degli Avv.ti G. D. D. e K. P., compare l'Avv. L. D. M., la quale, richiamando tutte le difese sin qui svolte, si riporta alla memoria conclusiva ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atti.

È presente per gli opposti l'Avv. G. G. in sostituzione dell'Avv. A. R., la quale si riporta alla conclusionale depositata e chiede che la causa venga decisa.

È altresì presente il dott. F. V., magistrato ordinario in tirocinio.

IL GIUDICE

Dà lettura della sentenza,



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PESCARA

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursileo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2654/2024 R.A.C.C.

TRA

A. D. spa, in persona del lrpt, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G. D. D. e K. P., come da mandato in atti;

-OPPONENTE-

E

L. L. (nata il ... a ...), rappresentata e difesa dall'Avv. A. R., come da procura in atti;

-OPPOSTA-

Oggetto: contratti bancari.



Conclusioni delle parti: all'udienza del 28.5.2025, all'esito della discussione, parte opponente ha precisato le conclusioni come da verbale, riportandosi agli scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, A. D. spa ha proposto opposizione al d.i. n. 868/2024, con il quale il Tribunale di Pescara aveva ingiunto, in favore di L. L., la consegna, senza dilazione, di copia del contratto "carta revolving" n. ...

Ha dedotto l'opponente 1) l'invalidità della procura alle liti allegata al ricorso monitorio in quanto mancante degli elementi essenziali che consentirebbero di individuare l'effettivo conferente, 2) l'insussistenza dei presupposti per l'ottenimento del d.i., trattandosi di documentazione esorbitante dall'ambito di applicazione dell'art. 119 TUB, avendo ad oggetto un rapporto contrattuale sorto nel 2001, dunque risalente ad un tempo precedente all'ultimo decennio.

Sulla scorta di questi motivi, ha chiesto:

IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti, l'invalidità/inesistenza della procura alle liti allegata da controparte al ricorso monitorio e, per l'effetto, dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo n. 868/2024 emesso il 15 luglio 2024 dal Tribunale di Pescara, in persona del Giudice Dr.ssa Rossana Villani, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 1600/2024, promosso dalla Sig.ra L. L. e notificato il 16 luglio 2024;

- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della richiesta di ingiunzione avversaria per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo n. 868/2024 emesso il 15 luglio 2024 dal Tribunale di Pescara, in persona del Giudice Dr.ssa Rossana Villani, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 1600/2024, promosso dalla Sig.ra L. L. e notificato in pari data, e per l'effetto, revocare il Decreto con conseguente condanna della Sig.ra L. L. e dell'Avv. A. R., dichiaratosi antistatario, alla restituzione della somma di € 750,33 corrisposta da A. D. a seguito della notificazione dell'atto di precetto.

Si è costituita in giudizio L. L., chiedendo il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 28.5.2025, rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni delle parti la causa è stata decisa come segue.

L'opposizione è fondata.

Premesso che non appare accoglibile l'eccezione relativa alla nullità della procura, atteso che la firma apposta a conferimento del mandato appare leggibile, e tanto si ritiene sufficiente alla riconducibilità della procura alla L. L., v'è che è fondato l'altro motivo di opposizione.



Ora, è incontestato che la L. L. aveva stipulato con A. D. il contratto n. ... a cui erano connesse 3 carte *revolving*, nn. ..., ... e ..., e che le era stata consegnata la documentazione relativa agli estratti conto storici dei rapporti inerenti ciascuna carta, restando dunque inadempiente A. D., secondo la prospettazione dell'ingiungente, alla consegna del contratto.

E' documentata l'inattività della carta n. ... al momento della richiesta della opposta, ed è pure documentale la circostanza che l'estratto conto storico relativo all'utilizzo della carta n. ... presenta un primo movimento al 17.7.2002, e l'estratto conto storico relativo all'utilizzo della carta n. ... presenta un primo movimento al 1.6.2002.

Da tanto consegue che la stipulazione del contratto di finanziamento è risalente quanto meno all'anno 2002.

Tali le circostanze di causa, deve concludersi che l'ingiunzione di consegna del contratto cennato non poggia su fondamenti normativi.

Infatti, l'obbligo di conservazione dei contratti oltre il termine del decennio, ad avviso di questo Tribunale, non può sostenersi sulla scorta degli argomenti espressi da parte opposta, e in particolare sulla base dell'art. 117 T.U.B. nella parte in cui prevede che una copia del contratto sia consegnata al cliente ovvero della clausola generale di cui all'art. 1375 c.c.

Osserva in particolare il giudicante che:

- la prima disposizione, che prevede la consegna di una copia del contratto al cliente, riguarda il momento genetico del rapporto, essendo dettata in materia di forma, sicchè da essa non può desumersi un diritto incondizionato alla consegna di tale documento oltre il termine previsto per il suo obbligo di conservazione;

- non pare potersi desumere dalla clausola generale della buona fede esecutiva un obbligo a carico della banca di conservare *sine die* il contratto: infatti, non sussiste un'esigenza effettiva di riequilibrio delle posizioni delle parti nella fase esecutiva del rapporto, atteso il fatto che il cliente risulta già ampiamente tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicchè al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti, non godendo la banca che ometta di conservare la documentazione contrattuale di alcun privilegio probatorio in sede processuale (dovendo la stessa produrre in giudizio il contratto soggetto a forma scritta *ad substantiam* ai fini del vittorioso esperimento dell'azione di adempimento, analogamente al cliente che agisca per la ripetizione dell'indebitito).



Si tratta di principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 2022 n. 35039), che ha chiarito che “...già Cass. n. 1842 del 2011 (in senso sostanzialmente conforme, peraltro, si veda anche la più recente Cass. n. 7972 del 2016) ebbe ad affermare che l'art. 2220 c.c., comma 1 - applicato, in quella occasione, proprio all'imprenditore esercente attività bancaria - stabilisce che le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. La ratio posta a fondamento di tale obbligo va individuata nell'esigenza di assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, rispetto ad un'eventuale posizione creditoria da essi fatta valere ovvero ad una contestazione sollevata, circostanza da cui discende che un eventuale inadempimento al riguardo da parte dell'istituto di credito potrebbe eventualmente rilevare, a favore della controparte, sotto il profilo della violazione dell'art. 1375 c.c.. Il fatto, dunque, che sia previsto l'obbligo di conservazione delle dette scritture per un periodo di tempo limitato significa che l'imprenditore (nella specie era appunto una banca) non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio... Opina inoltre, il Collegio ... che, in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, evidentemente, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del menzionato D.Lgs. e, ancor prima, della L. n. 154 del 1992, in quest'ultimo poi trasfusa....3.8.1. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine; d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti”.

Conclusivamente, posto che A. D. non aveva alcun obbligo di conservazione del contratto di cui si tratta per un periodo superiore a 10 anni da che è stato “posto in essere” (secondo l'espressione letterale dell'art. 119 cit), l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

La revoca del decreto ingiuntivo rende oggettivamente indebito il pagamento delle spese liquidate dal giudice del monitorio che dunque sono ripetibili, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.



Sulla somma dovuta in restituzione non possono essere riconosciuti gli interessi *ex art.* 2033 c.c. non avendoli parte opposta espressamente chiesti con la domanda riconvenzionale.

Le spese di lite della fase di opposizione vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, secondo il dm 147/22, scaglione da €. 5200,00 a 26 mila euro, fasi di studio e introduttiva secondo i parametri e fase istruttoria secondo i minimi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- in accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. opposto e rigetta la domanda monitoria;
- condanna parte opposta e il Difensore dichiaratosi antistatario alla restituzione della somma di €. 750,33 in favore di parte opponente;
- condanna l'opposta alla rifusione, in favore della opponente, delle spese di lite, che liquida in €. 2.536,00 per compenso, €. 259,00 per spese, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.

Pescara, 28.5.2025

Il giudice

dott. Stefania Ursoleo

